

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente una riduzione dell'imposta diretta delle persone fisiche
per l'anno 1959

(del 21 novembre 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con messaggio del 4 gennaio 1957 il Consiglio di Stato, accompagnando i conti preventivi dello Stato per quell'anno, proponeva al Gran Consiglio di ridurre del 5 % l'imposta cantonale dovuta dalle persone fisiche, calcolata secondo la legge tributaria, per tempo indeterminato.

La discussione granconsigliare portava a una diversa impostazione del problema. Con decreto legislativo del 24 giugno 1957 il Gran Consiglio infatti decideva la riduzione del 5 % della imposta cantonale dovuta dalle persone fisiche ma limitatamente al biennio 1957/58. La validità di quel decreto legislativo viene quindi a cessare con il 31 dicembre 1958.

Accompagnando quest'anno il bilancio di previsione 1959 il Consiglio di Stato ha annunciato il presente messaggio che deve, nella discussione granconsigliare, evidentemente avere la precedenza, per la immediata influenza sui calcoli di previsione per l'anno venturo.

Nella discussione granconsigliare si erano manifestate diverse tendenze che tutte sono state esaminate con intensa attenzione da parte dell'Autorità esecutiva.

Fra le altre la più importante era quella che desiderava un ritocco al sistema tributario cantonale non nel senso di una riduzione percentuale dell'imposta calcolata secondo la legge tributaria, ma, in parte per ragioni di principio e in parte per ragioni di semplificazione, l'abbandono dell'imposta sulla pubblica assistenza.

Il gettito dell'imposta sulla pubblica assistenza corrisponde, grosso modo, al 10 % del gettito dell'imposta cantonale. Nel suo interno, questa cifra si compone di un prelevamento maggiore (0,85 % sull'utile, 0,85 % sul capitale) per le persone giuridiche e di un prelevamento relativamente minore (0,50 % sul reddito, 0,50 % sulla sostanza) per le persone fisiche.

L'abolizione dell'imposta sulla pubblica assistenza procurerebbe al bilancio dello Stato un vuoto di 2,5 milioni di franchi. La sua sostituzione con una percentuale di imposta cantonale, se si dovesse applicare il criterio della media, porterebbe le persone fisiche (se paragoniamo con l'anno 1958) a quota 105 % e le persone giuridiche a quota 110 %.

Una diversa moltiplicazione delle aliquote basi della legge tributaria in funzione di un bisogno interamente assunto dal bilancio costituirebbe una evidente e sicura disparità di trattamento fra cittadini e contribuenti ed otterrebbe con quasi assoluta certezza la censura da parte del Tribunale federale.

La calcolazione di una imposta separata, sul medesimo filo logico dell'attuale situazione, destinata a finanziare un'azienda autonoma, come attualmente accade, provocherebbe unicamente uno spostamento dei prelevamenti singoli senza mutare la fisionomia del bilancio. Senonchè, nel prelevamento singolo si verificherebbe un sensibile peggioramento della situazione delle persone fisiche e un miglioramento in quella delle persone giuridiche. Già il richiamo fatto sopra del diverso tasso d'imposta per la pubblica assistenza dice come una unificazione, che sarebbe giustificata unicamente da un apparente minor lavoro amministrativo, costituirebbe in realtà un aggravio per gli uni e uno sgravio per gli altri.

Il bilancio dello Stato, aggravato da recenti provvedimenti legislativi di oneri ricorrenti con netta tendenza all'aumento — fra cui il più importante è certamente quello della compensazione intercomunale — non può sopportare l'abbandono di una entrata di Fr. 2,5 milioni, nel momento in cui già deve sopportare una certa riduzione dei proventi federali, una forte riduzione degli introiti per la vendita di energia elettrica e d'altri proventi federali.

Ciò che sarebbe apparso o poteva apparire, con qualche sacrificio, possibile nel 1957, appare oggettivamente impossibile all'alba del 1959. E' questa la ragione per cui, pur essendo sensibile alla domanda di abbandono dell'imposta sulla pubblica assistenza o a una sua diversa impostazione, il Consiglio di Stato deve astenersi dal proporla in questa sede.

Le previsioni del bilancio per l'anno 1959 consentono tuttavia di non procedere a un aumento delle imposte almeno per l'anno medesimo:

Nelle considerazioni generali sul bilancio preventivo sono state indicate le poste alle entrate e alle uscite di carattere più problematico e sono state indicate le speranze e le preoccupazioni. Nel corso del 1959 la Confederazione dovrà prendere importanti decisioni che toccheranno le finanze del nostro Cantone specialmente nel campo del dazio sulla benzina e della compensazione intercomunale. Se per le misure della seconda serie possiamo nutrire fondate speranze siamo costretti invece, per le misure compensative inerenti al riparto del dazio sulla benzina a formulare determinate riserve non scevre da qualche preoccupazione. Ciò comporta innanzitutto una prudente valutazione del fabbisogno in relazione alle sue misure di finanziamento senza tuttavia, come detto, spingere fin d'ora il potere esecutivo a chiedere un aumento delle entrate, quale sarebbe la conseguenza del puro e semplice ritorno alla base fiscale ordinaria della legge tributaria, alla scadenza del decreto legislativo del 1957.

Questi motivi inducono il Consiglio di Stato a proporre a codesto Gran Consiglio di rinnovare, per l'anno 1959, l'aliquota del 95 % dell'imposta base per le persone fisiche.

Nel corso dell'anno sarà possibile individuare con migliore approssimazione le conseguenze della nuova legislazione federale così come sarà possibile avere migliori dati sulle domande che i Comuni presenteranno allo Stato di alleviamento fiscale comunale.

Nè va dimenticato che, sempre in tema di compensazione intercomunale, un alleviamento fiscale notevole, praticamente per tutti i Comuni o quasi, è stato introdotto nell'imposta comunale a seguito delle iniziative popolari per cui ulteriori sgravi in sede cantonale, nel momento in cui si assiste a un tale trapasso di oneri, non sembrano giustificati neppure sul piano teorico quand'anche fossero — ciò che non è — possibili sul piano pratico.

Ci permettiamo quindi di proporre alla vostra approvazione l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente una riduzione dell'imposta diretta delle persone fisiche
per l'anno 1959

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 novembre 1958 n. 800 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per l'anno 1959 l'imposta cantonale dovuta dalle persone fisiche, calcolata secondo la legge tributaria, è ridotta del 5 %.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1959.

